



## **Titolo**

Calciatore - tesseramento — utilizzazione calciatore in posizione irregolare - sanzioni

## **Descrizione**

In caso di consapevole utilizzazione in una o più gare di giocatori non legittimati, perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati o privi dell'età prescritta ovvero ancora per altra causa: - la società che faccia partecipare a una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell'ammenda di euro 100,00, per ciascun incontro; - il presidente della società è responsabile per ciascun incontro segnato dalla illecita utilizzazione del calciatore non legittimato e incorre nella sanzione dell'inibizione di un mese per ciascuna gara; - alla medesima sanzione vanno incontro gli altri esponenti della società in relazione al numero delle partite nelle quali la rispettiva condotta illecita è stata perpetrata (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023). Questi parametri rappresentano estrinsecazione specifica del principio, indiscusso nella giurisprudenza federale, per cui la sanzione deve svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo, e deve essere suscettibile anche di una valutazione di natura equitativa (CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025 e CFA, Sez. I, n. 61/2024-2025). A tali criteri generali di commisurazione delle sanzioni vengono affiancati dei correttivi di equità, allo scopo di evitare che la conseguente applicazione cumulativa delle sanzioni previste per ciascuna violazione nel caso di concorso materiale conduca a risultati stridenti con il senso di giustizia sostanziale, non compatibili con le specificità del calcio dilettantistico e con il suo carattere amatoriale, estraneo a finalità lucrative. Pertanto, quando il numero delle gare in cui sia stato impiegato un calciatore in posizione irregolare sia superiore a 5, per le ulteriori violazioni: (i) in linea di massima, la misura della sanzione da comminare possa essere ridotta - apprezzate le circostanze del caso - secondo una percentuale approssimativamente fissata fra il 20 e il 30; (ii) più sensibile diminuzione, non superiore comunque al 50%, possa essere disposta per la penalizzazione in classifica solo là dove la violazione sia stata commessa in campionati precedenti a quello al momento in corso; (iii) in ordine all'ammenda, avendo riguardo alle ridotte capacità patrimoniali delle società dilettantistiche, la mitigazione possa giungere sino a un abbattimento del 50%.

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 90/CFA/2024-2025/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Castiglia

## **Riferimenti normativi**

art. 32, comma 2, CGS; art. 4 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0090 CFA del 5 marzo 2025 (PF-A.S.D. Flora 92C5-Sig. Polzella Libero e altri)**